



## **COMUNE DI MEZZAGO**

Via F.lli Brasca, 5 – 20050 Mezzago (MI)

Tel. 039/606761 fax 039/6020383

[www.comune.mezzago.mb.it](http://www.comune.mezzago.mb.it)

**Servizio Assetto del Territorio**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

**(Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 10.04.2014**

**Modificato con Delibera di C.C. n. 8 del 13.04.2015)**

## **Art. 1 - Definizione**

Al fine di favorire attività di stimolo alla partecipazione a momenti di vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale, l'Amministrazione Comunale di Mezzago destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

## **Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione**

Per l'assegnazione degli orti i cittadini dovranno possedere il seguente requisito:

- essere residenti del Comune di Mezzago

Non potranno essere assegnati orti comunali a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio di Mezzago e/o nei comuni limitrofi.

Per appezzamenti di terreno coltivabili si intende la proprietà o il possesso di un'area pari ad almeno 30 mq la cui superficie sia libera, facilmente accessibile, ed effettivamente coltivabile.

## **Art. 3 – Modalità di assegnazione**

La prima assegnazione degli orti avverrà tramite pubblico sorteggio tra coloro che avranno presentato domanda entro la scadenza prevista e saranno in possesso dei requisiti per l'assegnazione, partendo dal lotto nr. 1 sino ad esaurimento degli appezzamenti.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino al suo esaurimento. La graduatoria di assegnazione avrà validità quinquennale. Tale scadenza sarà anticipata qualora sia esaurita la graduatoria.

La nuova graduatoria sarà formata con le domande in giacenza. Le domande, se in possesso dei requisiti, verranno inserite in graduatoria in ordine di consegna al Comune. Ogni graduatoria rimane valida sino ad esaurimento della stessa.

Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito contratto d'affitto e di accettazione del regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di destinare un orto (individuato a parte) per iniziative sociali e/o ecologiche di particolare interesse.

## **Art. 4 – Titolarità dell'assegnazione**

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro del titolare assegnatario. Ad

ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto. Per nucleo familiare si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato.

Nel caso in cui l'assegnatario non sia mai più in grado di coltivare l'orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente in base alla graduatoria formata al momento del sorteggio e alle domande in giacenza.

In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di sua impossibilità a proseguire la coltivazione dell'orto, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente more uxorio, purché lo stesso ne faccia richiesta entro sei mesi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e dichiarati di coltivarlo personalmente.

La nuova titolarità decorrerà dal momento della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti del richiedente, e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare.

In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

#### **Art. 5 – Durata dell'assegnazione**

La concessione dell'orto avrà durata quinquennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso.

L'affittuario, almeno 30 giorni prima della scadenza può chiedere il rinnovo dell'assegnazione dell'area ortiva per ulteriori 5 (cinque) anni. Non è ammesso il rinnovo tacito.

La scadenza del quinquennio si intende valida per tutti, anche per coloro che hanno ricevuto in assegnazione un orto durante tale periodo, e quindi per una durata complessiva più breve.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

#### **Art. 6 – Uso dell'assegnazione**

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

#### **Art. 7 – Decadenza dell'assegnazione**

Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- rinuncia da parte dell'assegnatario
- decesso dell'assegnatario
- cambio di residenza
- ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 8.

- cessione a terzi della coltivazione
- mancato pagamento del canone e della quota-parte di consumo acqua, di cui all'art. 9, entro il 28 febbraio di ogni anno, dietro sollecito scritto.

Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

## **Art. 8 – Obblighi e divieti**

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto di costruzione abusiva di capanni e similari;
- non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- non accedere alla zona orti con bici e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- è vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- è vietata la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree ad alto fusto;
- non recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 65 cm.;
- garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- è vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento

In caso di inadempienza, il Comune provvederà alla revoca motivata della concessione.

## **Art. 9 – Canoni e partecipazione alle spese**

L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone annuo, comprensivo dei consumi di acqua, il cui importo, per ciascun anno di durata della concessione, viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale ed aggiornato in base agli indici Istat.

Tale versamento avverrà tramite bollettino di c.c. postale con le seguenti modalità:

- versamento canone per il 1° anno: all'atto della stipula del contratto

- versamento canone per gli anni successivi: ogni anno entro il 28 febbraio dell'anno stesso.

### **Art. 10 – Coltivazione biologica**

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Prima della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del regolamento verrà fornita idonea documentazione rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

### **Art. 13 – Rifiuti**

I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione dovranno essere raccolti per ogni singolo orto in apposito cumulo di decomposizione.

Per questo genere di rifiuto è ammesso il suo riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno.

Gli altri rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchi in modo differenziato e posti all'esterno della recinzione nell'apposito contenitore.

I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere conferiti all'isola ecologica negli orari di apertura.

### **Art. 14 – Responsabilità**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dall'Amministrazione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

La Giunta comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione o la revoca di alcuni o di tutti gli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e non hanno effetto retroattivo.